



# COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Affissa all'Albo Pretorio  
il 12 SET. 2017  
n. 1167

ORDINANZA N. 101 del 12 SET. 2017

**OGGETTO:** Ordinanza di sospensione dell'attività di P.s. all'insegna Babalù, della ditta Gambling sas legale rappresentate D'Arpino Tony;

## Il Sindaco

Visti i verbali della Stazione dei Carabinieri di Isola del Liri n.66/13 del 2.7.2017 e n. 66/14 elevati al sig. D'Arpino Tony, quale legale rappresentate della ditta Gambling sas titolare dell'esercizio pubblico, all'insegna Babalù, sito in Isola del Liri Corso Roma n. 61, per violazione dell'ordinanza 28/2017 nella fattispecie per aver diffuso musica di sottofondo all'interno del locale, senza aver cura di tenere chiusa la porta di accesso, oltre l'orario consentito dalla suddetta ordinanza ed i verbali n.66/32 del 30.7.2017, n.66/35 del 25.7.2017 n.66/42 del 26.7.2017, n.66/36 del 29.7.2017, per mancato rispetto dell'orario di chiusura, del verbale n del 26.7.2017 per non aver comunicato gli orari di apertura e chiusura in violazione dell'Ordinanza n.28 del 3.5.2017;

Visti, altresì, i rapporti 66/5 e 66/4 del 28.2.2017 per violazione dell'Ordinanza n.1 del 9.1.2017

Considerato che D'Arpino Tony è il legale rappresentante della ditta Gambling sas titolare dell'autorizzazione di PS n.322 del 14.7.2010 relativa al locale sito in Corso Roma 61 all'insegna Babalù;

Richiamata l'ordinanza del sindaco n.28 del 3.5.20174 che recita " *in caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno dello stesso anno solare, il sindaco dispone la chiusura dell'attività di ps per un periodo da uno a 20 giorni*";

Constatata la regolarità della contestazione e della notificazione;

Considerato che non è stato presentato alcun ricorso;


Ritenuto, inoltre, che dall'esame degli atti, l'accertamento della violazione è risultato, in modo incontrovertibile, fondato;

Visto l'art 107 comma 5 e l'art 54 Dlgs 267/2000 che affida al sindaco quale ufficiale di governo l'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle normative in materia di ordine e sicurezza pubblica

Visti gli art. 7 e seguenti della legge 241/90 e smi

Tanto premesso:

**ORDINA**



# COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Al sig. D'Arpino Tony, nato a Sora il 27.9.1980 e residente a Castelliri in via Pantano n.34 quale titolare della ditta Gambling sas con sede a Castelliri in via Pantano n.34, titolare del locale di ps all'insegna Babalù, sito in Isola del Liri Corso Roma n.61, per i motivi esposti in premessa la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. 322 del 14.7.2010, per giorni 10 (dieci), con decorrenza dal giorno successivo alla notifica del presente atto

## RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

## DISPONE

Che la presente ordinanza:

- a) sia notificata al soggetto interessato,
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune;
- c) venga inviata Al Comando di Polizia locale sede ed alla Stazione Carabinieri di Isola del Liri, Via Roma 03036 Isola del Liri

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione.

Dalla Residenza Municipale, li 8.9.2017.

Il Sindaco  
Vincenzo Quadri  
